



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena

47121 – FORLÌ

Via Bruni, 3 – Tel. 0543 37.60.28 – fax 0543 21.276

Info@ordineing-fc.it-----ordine.forli@ingpec.eu



Alla Comm. Sism. di Federazione
Reg.le Emilia-Romagna
Bologna

OGGETTO: Monitoraggio L.R. 19-08

Nella seduta della commissione sismica del 28.03.2011 sono stati trattati gli argomenti all'o.d.g.

- Documentazione da allegare al progetto architettonico e contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture (DGR 121 All. D e DGR 1071).

Il presente documento, approvato dalla commissione sismica dell'Ordine di Forlì-Cesena, riguarda le seguenti osservazioni:

- a) Progettista strutturale dell'intero intervento: Questa figura viene istituita con l'art. 10 della stessa L.R. 19-08 e viene più volte richiamata negli atti di indirizzo; in particolare si fa riferimento alla DGR 121, All. D, capo II) Linee guida per l'atto di indirizzo. La figura del "progettista strutturale dell'intero intervento" deve essere identificata in modo univoco, specificandone le competenze e le responsabilità in quanto intervengono rapporti interpersonali fra i tecnici, che meritano una chiara distinzione. Si ritiene che il professionista incaricato di una specifica progettazione strutturale all'interno di un complesso che prevede strutture molto diverse fra loro, debba rispondere, in sede civile e penale, solo della propria prestazione. Che responsabilità ci sono per il "progettista strutturale dell'intero intervento" quando va lui ad asseverare la rispondenza alle normative (e la congruità ad un progetto architettonico) di progetti strutturali parziali eseguiti da altri colleghi che, tra l'altro, in questo caso non asseverano niente? Diverso sarebbe il caso di un eventuale "coordinatore tecnico del progetto strutturale", per il quale non sono richieste responsabilità Penali, ma comunque competenze tali da rendere organico un progetto anche sotto l'aspetto della direzione lavori strutturale. Se si considera un'opera complessa come per esempio uno stabilimento industriale con scaffalature metalliche, carriponte, pareti in cartongesso, serbatoi di stoccaggio scale metalliche ecc., in cui intervengono più imprese specializzate che spesso forniscono loro stesse il progetto di un ingegnere (che non ha nessun rapporto con la committenza) dei manufatti che producono, allora è giustificata la presenza di tale figura tecnica, ma le responsabilità penali devono rimanere in carico solo ai singoli progettisti e direttori lavori.
- b) Allegato D – D.1 a) – D.2 a) Si fa notare che nel caso di documentazione da allegare alla richiesta di D.I.A. e Permesso di costruire si richiede la asseverazione "... che l'intervento è progettato nel rispetto delle NTC ..." ma in realtà l'intervento non è ancora progettato quando si presenta tale documentazione (si tratta del pre-progetto) e quindi una asseverazione in tale senso non è pertinente (non esistono in questa fase "verifiche" strutturali).
- c) Allegato D – D.1 b) – D.2 b) Alcuni delle richieste riguardanti i contenuti della relazione tecnica risultano eccessive; in particolare:
 - p.to 3: cartografia del sito;
 - p.to 10: materiali utilizzati;
 - p.to 12: interazione fra componenti architettoniche, impiantistiche, ecc;
- d) Riguardo alla DGR 1071 si ribadisce il contenuto della osservazione Il presentata dalla Federazione il 06.07.2010 nella seguente forma: *"il contenuto della parte B dell'atto di indirizzo deve essere considerato cogente limitatamente alla sola sua articolazione ed organizzazione della documentazione da produrre, in quanto il maggiore o minore approfondimento dei vari contenuti e dei vari elaborati è funzione della complessità dell'opera in relazione alla sua rilevanza. Di conseguenza le indicazioni circa i contenuti delle varie documentazioni, aggiuntive*



rispetto alle indicazioni delle NTC e della Circolare Ministeriale, potranno da progettista essere motivatamente disattese in base a proprie valutazioni da effettuarsi caso per caso."

Richieste di documentazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalle NTC si considerano giustificate.

Dalle discussioni sono emerse anche alcune situazioni degne di segnalazione.

- 1) L'ultimo capoverso della determina dirigenziale di autorizzazione sismica cita testualmente: *".. qualora il permesso di costruire relativo ai lavori della presente autorizzazione sismica, venga rilasciato in data successiva alla stessa, e preveda modifiche al progetto architettonico, che il progettista asseveri, prima dell'inizio dei lavori, una dichiarazione di congruità fra il medesimo progetto architettonico ed il progetto esecutivo relativo alle strutture, autorizzato con la presente determina."*

Si rende quindi necessaria una procedura (da parte degli enti preposti) che renda ufficialmente edotti tutti gli attori della progettazione in quanto è possibile che lo strutturista non sia informato delle modifiche architettoniche richieste dal Comune e quindi è possibile avere una autorizzazione sismica su un progetto architettonico diverso da quello strutturale. (E' un caso realmente accaduto), con conseguente denuncia penale.

- 2) E' assolutamente necessario rivedere il concetto secondo cui una variante strutturale (che richiede una nuova autorizzazione sismica) comporti la richiesta di un nuovo titolo edilizio. Questo procedimento, se non viene modificato e migliorato porta a delle vere e proprie situazioni paradossali e incomprensibili come, per esempio la variazione del numero dei pilastri in una campata o la modifica della loro dimensione (nel lato compreso all'interno della parete in muratura), che sono interventi soggetti ad un nuovo titolo edilizio, a seguito della variazione strutturale. Non c'è giustificazione logica in un provvedimento di questo tipo poiché il nuovo titolo edilizio non contiene nessuna variazione edilizia (perché i pilastri all'interno della muratura non si vedono!!) E' indispensabile porre mano a questa disposizione contenuta nella L.R. 31/02 art. 18 comma 1.

Riguardo alla modulistica, un prima osservazione riguarda la necessità di predisporre uno specifico stampato, o uno spazio specifico nei moduli attuali per le autorizzazioni in sanatoria.

Alcune note di carattere organizzativo:

- Poiché la modulistica è stata pubblicata ufficialmente con delibera di giunta regionale, non si capisce il motivo per cui i comuni debbano personalizzare i moduli rifiutandosi di accettare la presentazione di pratiche compilate con i moduli pubblicati della Regione;
- Nei procedimenti di autorizzazione sismica i tecnici professionisti ingegneri rilevano che i metodi di istruttoria delle pratiche sono molto diversi fra loro, a seconda del tecnico che ha in carico la pratica. Sarebbe opportuno che venisse chiarito quali sono i compiti, i limiti e le responsabilità del funzionario tecnico, con l'obiettivo di uniformare, a livello regionale, procedure e modalità operative nell'istruttoria delle pratiche.
- I tempi effettivi per il rilascio delle autorizzazioni sismiche si stanno dilatando a dismisura; infatti si deve tenere conto, oltre ai tempi di istruttoria, dei tempi di trasmissione delle pratiche dagli uffici comunali agli uffici dove si svolgono le istruttorie e dei tempi necessari per la compilazione e l'invio della determina. Non sembra che queste procedure vadano nella direzione dello snellimento e nella semplificazione burocratica!

Il presente documento viene trasmesso alla Federazione Regionale in occasione della riunione del 02.04.2011

Commissione sismica
Ordine Ing. Forlì-Cesena